



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel 040 377 2405
fax 040 377 2446
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. **27573/PROD.COMM**
riferimento: **prot. 18646 dd. 15/10/2007** Al Comune di
allegati 2
Trieste, **19 novembre 2007**

oggetto: **L.R. 29/2005, articolo 7 – Requisiti professionali**

Con la nota sopra emarginata, trasmessa dal Comune in indirizzo, è stato richiesto se la qualifica professionale di commis di cucina, conseguita nel 1997 a seguito di corso IRFOP, possa far ritenere sussistente il requisito professionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 29/2005 ai fini dell'attività di somministrazione; viene inoltre puntualizzato che, nel caso di specie, il soggetto ha prestato servizio con la qualifica di cuoco (apprendistato) da luglio a ottobre 1996 e con la qualifica di commis di cucina da settembre a ottobre 2003.

Si rileva, in via preliminare, che nella fattispecie non viene riscontrata la sussistenza, in alternativa, di uno dei requisiti professionali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del citato articolo 7; in proposito, si richiamano le argomentazioni sviluppate nelle note della scrivente Direzione, prot. 17724/ PROD/COMM. dd. 19 luglio 2007 (in allegato) e prot. 18525/PROD/COMM. dd. 30 luglio 2007 (già in possesso di codesto Comune).

Inoltre, anche a voler ricondurre l'ipotesi di cui trattasi sotto la previgente normativa, si ricorda che, per l'esercizio dell'attività di somministrazione, nell'ordinamento regionale, fino alla fine del 2006, era necessaria l'iscrizione al REC (cfr. circolare della scrivente prot. 526/PROD/COMM. dd. 9 gennaio 2007 e l'allegata nota prot. 14355/PROD/COMM. dd. 12 giugno 2007) e, si precisa, iscrizione effettuata al REC e non semplice possibilità non concretizzata.

Ne deriva, alla luce degli elementi forniti dall'Amministrazione in indirizzo che, nel caso in questione, non possono ritenersi sussistenti i requisiti professionali prescritti per l'esercizio dell'attività di somministrazione; si rimane, comunque, a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario	serv.commercio.terz@regione.fvg.it tel 040 377 2405 fax 040 377 2446 I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. **17724/PROD.COMM**
riferimento: **nota prot. 8952 dd. 05.07.2007**
allegato
Trieste, **19 luglio 2007**

Al Comune di

oggetto: **articoli 7, 42 e 50 della L.R. 29/2005, come modificata dalla L.R. 7/2007: requisiti professionali e validità delle autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati specifici quesiti in ordine alle problematiche di cui all'oggetto; a tal proposito si evidenzia quanto segue.

Relativamente alla validità dei **requisiti professionali maturati precedentemente l'entrata in vigore della legge regionale 29/2005** (nel caso di specie, superamento positivo, nel 1989, dell'esame di idoneità presso la Commissione giudicatrice ai fini della somministrazione), ci si riallaccia alla direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico di cui alla circolare 3603/C dd. 28 settembre 2006, punto 2.2.1, dove viene esplicitato che il superamento degli esami svolti, riferiti ad istanze inoltrate alle C.C.I.A.A. in data antecedente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge 223/2006, convertito nella legge 248/2006), può essere ritenuto valido <<ai limitati fini del riconoscimento del requisito professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.>>.

Il principio è valevole, a maggior ragione, con riferimento a posizioni già perfettamente consolidate (superamento positivo dell'esame di idoneità nel 1989 ai fini della somministrazione); si richiama, a tal proposito, la disposizione di cui all'articolo 4 dell'abrogato regolamento emanato con D.P.G.R. n. 146/Pres. dd. 7 maggio 1999 ed integrato con successivo D.P.G.R. n. 256/Pres. dd. 6 agosto 1999, ai sensi della quale <<i corsi abilitanti all'iscrizione al Registro esercenti il commercio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all'articolo 2 della legge n. 287/1991, **conclusi entro il 31 dicembre 1999**, sono validi **anche** ai fini di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), della legge regionale 8/1999.>>, ossia ai fini dell'attività di vendita.

Per quanto concerne la **validità**, sempre ai fini del possesso dei requisiti professionali per la vendita di generi alimentari o per la somministrazione, **dell'attestato** (non di un diploma) di qualifica professionale, rilasciato da un Istituto professionale, dopo la frequentazione di un corso biennale, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge regionale 29/2005, è richiesto il possesso di una laurea, ovvero di un diploma di scuola media di secondo grado, ovvero di un diploma di scuola

alberghiera, **ovvero di diplomi o titoli equivalenti**; l'equivalenza viene certificata, su richiesta dell'interessato, dall'istituto che ha rilasciato il titolo, nel caso di specie lo I.A.L. (articolo 7, comma 3).

Sulla questione dell'equivalenza dei titoli di studio, si richiama la direttiva della scrivente Direzione di cui alla propria circ. prot. 7293/COMM. dd. 3 luglio 2003, dove è stato puntualizzato che tale equivalenza va valutata secondo un criterio sostanziale, ossia il titolo di studio deve assicurare la professionalità richiesta dalla legge ai fini della vendita di prodotti alimentari, sulla base del piano di studi effettivamente seguito, che deve ricomprendere materie grosso modo coincidenti con quelle di cui all'attuale D.P.R. 0351/Pres. dd. 15 novembre 2006 (regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 29/2005, in materia di corsi professionali per il commercio); inoltre, la durata quinquennale potrà valere come elemento di valutazione residuale, ma non di essenziale discriminante.

Passando all'esame delle questioni attinenti il **commercio sulle aree pubbliche**, si chiarisce, innanzi tutto, che l'articolo 50, comma 2, della legge regionale 29/2005 richiama espressamente l'articolo 28 del decreto legislativo 114/1998, dove, in maniera inequivocabile, viene sancito che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, **sia nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale**.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 42 della più volte citata legge regionale 29/2005, hanno validità nel territorio del Friuli Venezia Giulia anche le autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche rilasciate dalle altre Regioni, ai sensi del decreto legislativo 114/1998; il comma 8, sempre dell'articolo 42, inibisce il rilascio dell'autorizzazione in forma esclusivamente itinerante a chi sia già intestatario per il territorio regionale di un'autorizzazione sulle aree pubbliche con tale efficacia; ne consegue che un soggetto, in possesso dell'autorizzazione valida per il territorio del Friuli Venezia Giulia, indifferentemente se rilasciata da un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia oppure da un Comune di una Regione differente, non potrà ottenere *ex novo* il titolo amministrativo ai fini del commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario	serv.commercio.terz@regione.fvg.it tel 040 377 2405 fax 040 377 2446 I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. 18525 /PROD.COMM
riferimento: **nota prot.18281/PROD/
COMM/dd. 25.07.2007**
allegato
Trieste, 30 luglio 2007

Alla c.a
e p.c.
Al Comune di

oggetto: **L.R. 29/2005, articolo 7 – Requisiti professionali**

E' pervenuta, da parte dell'interessata, la nota a margine citata, con cui è stato richiesto alla scrivente Direzione se possa ritenersi sussistente il requisito professionale per la somministrazione, in capo ad uno specifico soggetto che ha esercitato per un certo periodo l'attività di commis di cucina (attività connessa con la **somministrazione**).

A tal proposito, deve innanzi tutto ribadirsi quanto già sostenuto in varie circolari, e cioè che i quesiti giuridici devono basarsi su un fondato dubbio applicativo ed interpretativo di una norma giuridica (di legge o di regolamento regionale) e non possono riguardare incertezze istruttorie o valutative in relazione a casi specifici, essendo questo un compito che rientra *in toto* nella sfera di attribuzione delle amministrazioni precedenti.

In questa sede, pertanto, la scrivente Direzione si limiterà ad una ricognizione generale della disciplina normativa, evidenziandosi, in primo luogo, che la legge regionale 29/2005, come modificata dalla successiva legge regionale 7/2007, all'articolo 7, comma 2, lettera b), richiede, ai fini della maturazione del requisito professionale, l'aver esercitato in proprio oppure l'aver prestato la propria opera, **per almeno due anni nell'ultimo quinquennio**, presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari all'ingrosso o al dettaglio, ovvero l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, qualora trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS.

E' ben vero che la disposizione citata, in maniera inequivocabilmente esplicita, compie <<un'intersezione>> tra esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari ed esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cui l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di vendita di prodotti alimentari fa maturare anche il requisito relativo alla la somministrazione; viceversa l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di somministrazione fa maturare anche il requisito per la vendita di prodotti alimentari, inclusa la posizione di dipendente qualificato che svolga mansioni <<direttamente attinenti alla somministrazione o alla lavorazione e trasformazione di alimenti e bevande>> (articolo 21 del DPGR 2277/1977, atto regolamentare ancora vigente nel settore della somministrazione per le parti non in contrasto con la nuova disciplina).

Quanto appena illustrato consente di riconoscere il requisito professionale alimentare pure all'artigiano "manipolatore" di prodotti alimentari, nonché all'addetto sempre alla "manipolazione" di alimenti; secondo tale interpretazione anche un macellaio all'interno di un supermercato potrebbe, nei termini di legge, maturare il requisito professionale. Ne consegue che anche un

addetto di cucina (commis di cucina), in quanto lavoratore qualificato, in grado di eseguire in modo autonomo e responsabile la preparazione, la cottura e la presentazione di piatti caldi e freddi (e quindi logicamente "manipolatore" di alimenti), alle condizioni previste dalla legge, possa maturare il requisito professionale in argomento.

Ad ogni buon conto, il diritto dell'operatore all'esercizio dell'attività d'impresa trova il corrispondente contraltare nel principio espressamente sancito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 29/2005, ai sensi del quale: <<Ai fini della **tutela del consumatore**, l'esercizio **in qualsiasi forma** dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande è consentito **solo a chi sia in possesso dei requisiti** morali e professionali previsti dalla presente legge>>, e tra i requisiti di professionalità richiesti dal più volte citato articolo 7, comma 2, lettera b) si ricomprende espressamente la prestazione d'opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.

In tutti i modi, la prestazione temporale del biennio non può essere che una prestazione effettiva, altrimenti verrebbe vanificato il termine minimo di esperienza professionale in concreto richiesto dalla normativa di settore (legge regionale 29/2005, appunto), e questo proprio per la finalità suprema di tutela del consumatore, il quale, in determinati campi economici, deve trovarsi di fronte a soggetti qualificati.

In proposito, si richiama la risoluzione MAP del 5 febbraio 2007, prot. 0001310, dove è stato puntualizzato, proprio nella fattispecie del rapporto subordinato di lavoro a tempo parziale (part time), che "in ossequio anche ai principi adottati dall'Unione Europea nella valutazione dei titoli professionali ai fini dell'esercizio di attività regolamentate (si veda ad es. il decreto legislativo 319/1994, articolo 8, comma 1, lettera c), tali periodi andranno valutati secondo criteri di proporzionalità. Ciò significa che un anno di lavoro ad orario dimezzato, dovrà essere computato come sei mesi di lavoro pieno".

Si ritiene di far cosa gradita, rammentando per completezza, che tra i vari requisiti disciplinati dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29/2005, sono annoverati anche i titoli di studio (cfr. infatti lettera c). Non vi è dubbio che nella locuzione "diploma di scuola media di secondo grado", possano essere ricompresi anche eventuali diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali al termine di un triennio di studi successivi alla scuola dell'obbligo: già con la circolare 7293/COMM dd. 3 luglio 2003 (pag. 9, nota 4) è stato evidenziato che <<la durata quinquennale potrà valere come elemento di valutazione residuale, ma non di essenziale discriminante>>. Per quanto riguarda i titoli equivalenti, la medesima legge regionale stabilisce che l'equivalenza viene certificata dall'istituto che ha rilasciato il titolo di studio, a richiesta dell'interessato.

Si noti come altri ordinamenti regionali, ad esempio quello toscano, abbiano nel tempo organizzato corsi biennali di qualificazione per tale tipologia di professionisti e abbiano riconosciuto l'efficacia dell'attestato di qualifica ottenuto al fine dell'iscrizione all'ormai soppresso REC.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Erica Petrovi
telefono: 040 3772466
e.mail: erica.petrovi@regione.fvg.it



DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario

Tel + 39 040 377 2448
Fax + 39 040 377 2446
e.mail: serv.commercio.terz@regione.fvg.it

Trieste, 9 gennaio 2007

Prot. 526 /PROD.COMM.
Rif.
Allegati:

All'ANCI del Friuli Venezia Giulia
Viale XX Settembre, 2
33100 – **UDINE**

Oggetto: L.R. 29/2005.
Nota esplicativa in materia di requisiti
professionali e vendite promozionali.

Alla C.C.I.A.A. di
33170 - **PORDENONE**
Corso Vittorio Emanuele, 47

Alla C.C.I.A.A. di
34170 - **GORIZIA**
via Crispi, 10

Alla C.C.I.A.A. di
34121 - **TRIESTE**
Piazza della Borsa, 14

Alla C.C.I.A.A. di
33100 - **UDINE**
Via Morpurgo, 4

All'ASCOM/Confcommerico
Piazzale Mutilati, 4
33170 - PORDENONE

Alla Confesercenti regionale
Viale Grigoletti, 72/a
33170 - PORDENONE

All'Unione regionale del

commercio e turismo
Via S. Nicolò, 7
34100 - TRIESTE

All'Unione Regionale
Economica Slovena
Via Cicerone, 8
34133 - TRIESTE

Alla Lega delle Cooperative
Via D. Cernazai, 8
33100 - UDINE

Alla F.A.I.D.
Federdistribuzione
Viale Mayno Luigi, 42
20121 - MILANO

Con la presente nota, la scrivente Direzione ritiene di informare che, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, supplemento ordinario n. 23 del 29 novembre 2006, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0351/Pres., concernente il <<Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di corsi professionali per il commercio.>>.

Tale atto normativo, in vigore dal 14 dicembre 2006, contiene ancora il riferimento (articolo 1) all'iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC), disciplinato dalle leggi 426/1971 e 287/1991, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, REC comunque soppresso, a seguito della riforma legislativa statale di cui al cosiddetto "Bersani bis" (legge 4 agosto 2006, n. 248, recante <<Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale>>), già a decorrere dal 4 luglio 2006 (cfr. circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3603/C dd. 28 settembre 2006).

Poiché, sotto questo aspetto, la legislazione nazionale si pone come attuativa, in particolare, dei principi comunitari e generali in materia di libera concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché osservante delle raccomandazioni e dei pareri espressi dall'Autorità garante

della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, *“in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro”*, si evidenzia che, in osservanza all'obbligo di applicazione diretta dei testé evidenziati principi, **l'abrogazione del REC**, secondo le direttive di cui alla citata circolare ministeriale n. 3603/C, **nell'ordinamento della Regione ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2007.**

Di conseguenza, l'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui alla legge regionale 29/2005 non può che integralmente competere, a decorrere dall'1 gennaio 2007, alle Amministrazioni Locali responsabili dei rispettivi procedimenti amministrativi: ciò risulta palese dalla strutturazione normativa della disciplina regionale sul commercio, la quale individua, come principio generale, nel Comune il soggetto istituzionalmente titolare delle funzioni e dei controlli prescritti dalla legge di settore.

Per quanto inoltre concerne, nello specifico, la liberalizzazione delle **vendite promozionali**, si puntualizza che la citata legge 248/2006 (articolo 3, comma 1, lettere e ed f) consente comunque, in relazione a tali vendite, una limitazione temporale nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti; di conseguenza, la prescrizione di cui all'articolo 35, comma 2, della L.R. 29/2005, ai sensi della quale le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni precedenti l'inizio dei saldi, risulta del tutto conforme con le nuove disposizioni contenute nella riforma nazionale.

Ad ogni buon conto, si rappresenta che nella seduta del 22 dicembre 2006, la Giunta regionale ha deliberato l'approvazione del disegno di legge ai fini del recepimento puntuale e testuale della succitata riforma.

La Direzione scrivente rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento di propria competenza, cogliendo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott.ssa Antonella MANCA -

RBr

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario	serv.commercio.terz@regione.fvg.it tel 040 377 2405 fax 040 377 2446 I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. 14355/PROD.COMM
riferimento **prot. 11.03/262 dd. 29/05/07**
allegato
Trieste, 12 giugno 2007

Al Comune di

oggetto: **articolo 7 della L.R. 29/2005, come modificata dalla L.R. 7/2007: requisito professionale per l'attività di somministrazione.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato formulato specifico quesito in ordine alla possibilità di riconoscere, quale unico requisito professionale ai fini dell'attività di somministrazione, l'iscrizione al registro esercenti il commercio, *ex legibus* 426/1971 e 287/1991, alla luce dell'avvenuta soppressione dello stesso ai sensi della L.R. 7/2007 e dell'assoggettamento dell'attività di somministrazione ai medesimi requisiti morali e professionali previsti dalla L.R. 29/2005 per l'attività di vendita dei prodotti alimentari (pag. 3 della circolare prot. 11282/PROD.COMM., dd. 8 maggio 2007); viene inoltre rilevato che il nuovo articolato normativo non riporta una disposizione analoga a quella di cui alla L.R. 8/1999, articolo 5, comma 5, lettera c).

La citata lettera c) dell'ormai abrogata L.R. 8/1999 riconosceva il requisito professionale, ai fini della **vendita** di prodotti alimentari, a chi fosse stato iscritto "*nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio*" istituito dalla L. 426/1971, riproducendo l'identica regola contenuta nel D.Lgt. 114/1998, articolo 5, comma 5, lettera c): "*essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio*" di cui alla L. 426/1971 (la diversità tra le due fonti concerneva la maggior ampiezza merceologica presa in considerazione dalla legge regionale).

Il competente Ministero (dello Sviluppo Economico), già con la circolare 28 maggio 1999, n. 3467/c (punto 2.7), ritenne di precisare che a tutti coloro, i quali avessero ottenuto l'iscrizione al REC per i gruppi merceologici individuati, poteva essere riconosciuto il possesso del requisito professionale per l'intero quinquennio posteriore al 24 aprile 1999, ulteriormente puntualizzandosi, con le successive risoluzioni prot. 509810 dd. 16 ottobre 2000 e prot. 558748 dd. 18 novembre 2004, che il requisito dell'iscrizione al REC non poteva essere fatto valere oltre la scadenza del termine prescritto dal D.Lgt. 114/1998, ossia il 24 aprile 2004, in quanto la locuzione "*ultimo quinquennio*" doveva intendersi come riferimento al periodo di cinque anni precedente la presentazione della comunicazione o della domanda per attivare un esercizio commerciale e, pertanto, non poteva essere messo in relazione se non con l'intervallo temporale intercorrente dal 24 aprile 1999, data di abrogazione del REC (ai fini della **vendita**), al 24 aprile 2004; in altri termini,

il Ministero ha interpretato il *dies a quo* "dell'ultimo quinquennio" a partire dalla data del 24 aprile 1999 (termine iniziale).

Diversamente, con la circolare prot. 5947/COMM. dd. 22 giugno 1999, l'ultimo quinquennio d'iscrizione al REC, di cui alla lettera c) dell'articolo 5, comma 5, della L.R. 8/1999, è stato inteso nel senso di un periodo temporale "fisso", dal 23 aprile 1994 al 22 aprile 1999, ossia antecedente all'entrata in vigore della citata L.R. 8/1999, avvenuta il 23 aprile 1999 (giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R, supplemento straordinario n. 4 dd. 22 aprile 1999); tale giorno (il 23 aprile 1999) è stato interpretato come *dies ad quem* (termine finale) ai fini del requisito in discorso, requisito che, chiarisce sempre la circolare regionale, non si perde con il decorso del tempo: si tratta infatti di un'abilitazione formale, risultante da un registro, per quanto non più esistente, tenuto da un'amministrazione pubblica e non oggetto di per prescrizione o decadenza.

L'analitica premessa fin qui sviluppata risulta funzionale per evidenziare che il competente Ministero, relativamente alla soppressione del REC per l'attività di **somministrazione** di cui alla L. 287/1991, avvenuta in virtù del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, sembra essersi accostato all'interpretazione regionale sopra esposta in tema di **vendita**: infatti, nella circ. min. n. 3603/c, prot. 0008426 dd. 28 settembre 2006 (punti 2.2.1 e 2.2.2), è stato affermato che il registro in discorso deve ritenersi soppresso a decorrere dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato D.L. 223/2006 (per quanto concerne l'ordinamento della Regione, si rinvia alla nota esplicativa prot. 526/PROD.COMM. dd. 9 gennaio 2007) ed "i soggetti, in possesso dell'iscrizione nel Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione, ottenuta prima del 4 luglio 2006 (...), possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale"; e qui non risultano identificati termini temporali di validità del requisito.

In altre parole, l'iscrizione al REC conseguita per l'attività di somministrazione (ma lo stesso concetto, per evidenti ragioni di equità sostanziale e di parità di trattamento, deve valere pure in relazione all'attività di vendita), configura una consolidata posizione giuridica soggettiva (altrimenti detto, diritto quesito), che non può disconoscersi a seguito di un intervenuto mutamento della disciplina di settore, la quale, tra l'altro, sta muovendosi nel senso di una generalizzata liberalizzazione; si prende atto che la sussistenza dei prescritti requisiti professionali risulta funzionalizzata alla tutela del consumatore nell'ambito commerciale (comprensivo sia della vendita che della somministrazione) dei prodotti alimentari, pur tuttavia, laddove la professionalità è nel concreto garantita, e questo in ogni caso nel rispetto della legge, non risulta conforme alla libertà d'impresa (art. 41 Cost.) ed alla libertà di concorrenza porre ulteriori aggravamenti ai fini dell'inserimento di nuovi operatori nell'economia di mercato.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it